



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 28 dicembre 2020

Dal 1° gennaio default verso banche più stringenti e preoccupanti

Inadempimenti rilevanti sconfini e scaduti maggiori a 500 euro e all'1% dell'esposizione.

Il default, in buona sostanza, adempie all'accertamento di un inadempimento rilevante del debitore e comporta per le banche l'adozione di procedure e valutazioni da cui derivano aumento del capitale di vigilanza da accantonare, incremento del costo delle linee di credito e restrizioni di concessione o rinnovo.

Le principali fonti della disciplina del default sono le seguenti:

Regolamento Ue 575/2013 sui requisiti di capitale delle banche (CRR), in particolare l'art. 178;

Linee Guida EBA sull'applicazione della disciplina di default del 28 settembre 2016;

Regolamento delegato Ue della Commissione europea 171/2017 sui criteri per la determinazione degli inadempimenti rilevanti.

Soglia di rilevanza degli inadempimenti: un'esposizione in arretrato (o sconfinata) è rilevante **se è superiore a 500 euro** e, allo stesso tempo, **all'1% delle esposizioni verso la banca** (per PMI, lavoratori autonomi e privati con esposizioni inferiori a un milione di euro, la soglia in valore assoluto **è ridotta a 100 euro**).

Termine: essere in tale situazione **per più di 90 giorni consecutivi** comporta l'automatica classificazione in default dell'esposizione e, con essa, del debitore (questa estensione non è automatica per le PMI con debiti fino a un milione).

RICORDA: Una PMI con **finanziamento di 50.000 euro al 31.12.2020** e che lasci non pagata una rata, ad esempio, di 750 euro **sarà considerata in**

default dal 1° aprile 2021.

Anche se avesse un fido per elasticità di cassa non utilizzato trattandosi di altra linea di credito.

ALTRA VIA PER IL DEFAULT: Classificazione di una delle sue esposizioni in **UTP** (unlikely to pay o inadempienza probabile), crediti per i quali la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore potrà adempiere regolarmente e integralmente alle proprie obbligazioni. Si ricorda che in UTP possono essere classificati anche debitori in bonis qualora la banca misuri uno scadimento del loro merito di credito.

RICORDA: La classificazione a UTP non è segnalata nella Centrale dei rischi, quindi molti debitori potrebbero esserne ignari.

CONSEGUENZE DELLA CLASSIFICAZIONE IN DEFAULT: essa si estende ai soci illimitatamente responsabili delle società di persone, nonché ai coobbligati in solido e può estendersi alle società del medesimo gruppo della debitrice o connesse a questa da stretti legami economici "di filiera".

